

“Disposizioni per l’attuazione degli obblighi comunitari e di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee”.

Art. 16 (Modifiche alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157).

(in **rosso** le modifiche apportate al Disegno di Legge del Governo Prodi n. 3435 del 26 febbraio 2008, presentato al Senato dall'attuale Governo e bocciato in data 25 maggio 2008).

Testo 2009 approvato dal Senato

1.All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle **specie di uccelli di cui all’art. 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979**, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative **secondo i dettami della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia**”.

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

”7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione Europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione **delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull’applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE**”.

Testo bocciato dal Senato

“2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell’adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale”.

“7-bis. Il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione Europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull’applicazione pratica della presente legge”.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie **di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE** nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”.

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“I termini devono comunque **garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate**”.

4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, **per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea**, previa consultazione della Commissione europea”.

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, **fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge**”;

b) alla lettera bb), dopo le parole: “detenere per vendere,” **sono inserite le seguenti:** “trasportare per vendere,”.

“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”.

NON PREVISTO.

“e previa consultazione della Commissione Europea”.

“distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli”.

“trasportare per vendere,”